Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2022, n. 3-5159

Fondazione Artea – Adesione del Comune di Cuneo ai sensi dell' art. 1, comma 3, del relativo Statuto – Assemblea del Collegio dei Fondatori del 10.6.2022 - Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea, di cui la Regione Piemonte è attualmente unico socio fondatore, che si terrà il 10.6.2022, con il seguente ordine del giorno:

- 1. "ammissione del Comune di Cuneo a Fondatore successivo di Fondazione Artea (statuto art. 8, comma 2, lettera i);
- 2. varie ed eventuali.

Premesso che:

con D.G.R. n. 98-12019 del 4.8.2009, la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione;

con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 27-5168 del 12.6.2017 è stato preso atto, per le motivazioni nello stesso illustrate, della modifica della disposizione dell'art. 1, comma 9, del nuovo Statuto della Fondazione Artea di cui alla D.G.R. n. 13-4627 del 6.2.2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Ente, nella seduta del 10.5.2017, Rep. n. 91185/22316, a rogito notaio Ivo dott. Grosso;

con la suddetta deliberazione si è dato, altresì, atto che per le restanti parti lo Statuto di cui al richiamato provvedimento deliberativo n. 13-4627 del 6.2.2017 deve intendersi confermato;

con determinazione dirigenziale n. 176/A1305A del 13.7.2017 del Settore regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi civici, è stata conseguentemente autorizzata l'iscrizione del novellato Statuto della Fondazione Artea nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Promozione delle Attività culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta che:

- -- in base all'art. 1, comma 3, dello Statuto del succitato Ente, "sono altresì considerati Fondatori successivi le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono al patrimonio disponibile, con entità o con un prestigio tali da riconoscere la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono accettati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Fondatore Promotore, ovvero, in caso di adesione di Fondatori successivi, dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza semplice dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h)";
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, "sono Sostenitori gli Enti Pubblici Territoriali con popolazione superiore a 15.000,00 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni anche al di sotto della soglia di 15.000,00 abitanti, nel cui territorio siano presenti emergenze architettoniche di particolare rilievo, che ne facciano parte al momento dell'approvazione dell'Atto costitutivo o che presentino richiesta alla Fondazione e siano come tali accettati dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e i);

- in forza dell'art. 1, comma 5, "possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi";
- in virtù della disposizione statutaria di cui all'art. 7, comma 6, le deliberazioni concernenti i "Fondatori successivi e di Enti sostenitori sono validamente adottate con il voto favorevole del Fondatore Promotore o con la maggioranza semplice dei suoi membri, nel caso di adesione di Fondatori successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 3";
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h), del richiamato Statuto del suddetto Ente compete, tra l'altro, al Collegio dei Fondatori "stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori":
- in forza della disposizione statutaria di cui all'art. 13, comma 2, lett. g), compete, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione "fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi e degli Enti Sostenitori, nella misura comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 e valutare la congruità dell'apporto degli stessi nei casi previsti all'art. 1, comma 4, nel rispetto comunque della precitata soglia definita per i contributi in denaro";
- al fine di dare attuazione alla clausola statutaria di cui all'art. 8, comma 2, lett. h), sono stati forniti, con D.G.R. n. 31-3644 del 30.7.2021, gli indirizzi al rappresentante regionale che ha partecipato alla seduta del Collegio dei Fondatori del 30.7.2021 in ordine all'approvazione dei Criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi, come illustrati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento deliberativo;
- con nota prot. n. 0032708 del 4.5.2022, il Comune di Cuneo ha comunicato che, con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28.4.2022, è stata approvata la domanda di adesione dell'Amministrazione medesima alla Fondazione Artea, in qualità di fondatore successivo, e , in ragione di ciò, ha pertanto contestualmente chiesto la propria ammissione al Presidente del Collegio dei Fondatori, come disposto nel punto 2 dei criteri di ammissione approvati con la sopra citata D.G.R. n. 31-3644 del 30.7.2021;
- il Comune di Cuneo, nella medesima nota, oltre a dichiarare la volontà di rispettare i requisiti indicati all'art. 1, comma 3, dello Statuto, condividendone le finalità, ha altresì manifestato la propria disponibilità a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione Artea, e ad adempiere a quanto previsto nello Statuto e in particolare all'art. 2 (Scopi), nonché ad erogare, a favore della Fondazione medesima, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, una quota annuale a incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile in misura che sarà di volta in volta definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n.8/2021 del 15.11.2021, ha valutato come congruo l'apporto economico per l'anno 2022 di Euro 35.000,00 offerto dal precitato Comune, ad integrazione del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile della Fondazione, in quanto tale apporto corrisponde esattamente alla somma di pari importo che, per la medesima annualità, deve essere erogata da parte degli eventuali Fondatori successivi, come da bilancio previsionale riferito all'esercizio 2022 di cui alla D.G.R. n. 25-4176 del 26.11.2021;

- il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha conseguentemente deliberato di sottoporre, all'approvazione del Collegio dei Fondatori, la proposta di adesione del Comune di Cuneo alla Fondazione Artea, ai sensi della richiamata disposizione statutaria di cui all'art. 1, comma 3, in qualità di fondatore successivo, con quota di Euro 35.000 ad incremento del patrimonio disponibile, come da comunicazione della Fondazione in data 26.5.2022, acquisita agli atti del Settore regionale Promozione delle Attività Culturali;
- tale proposta di adesione alla Fondazione Artea si ritiene accoglibile in quanto costituisce la base per avviare forme di collaborazione e sviluppare progettualità e sinergie di grande interesse mediante una condivisione di intenti tra la Regione Piemonte ed il Comune di Cuneo, anche quale precipuo strumento per intercettare nuovi interlocutori nella realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'ente, al fine di garantire una conduzione partecipata dell'interesse pubblico perseguito con conseguente beneficio per la politica di valorizzazione dei beni culturali ed evidenti ricadute economiche sul territorio di riferimento sotto il profilo turistico;
- la deliberazione di accettazione, da parte del Collegio dei Fondatori, del Comune di Cuneo quale Fondatore successivo, alla Fondazione Artea, avrà efficacia a condizione che venga versata, a cura dell'Amministrazione comunale entro e non oltre quindici giorni dall'accoglimento della sua domanda di adesione, la somma di Euro 35.000,00 ad incremento del patrimonio disponibile dell'Ente, come previsto dai Criteri illustrati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della sopra citata D.G.R. n. 31-3644 del 30.7.2021.

Tutto quanto premesso e specificato, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, si ritiene di dare indirizzo, al Rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 10.6.2022, di esprimersi favorevolmente in merito all'adesione del Comune di Cuneo, quale Fondatore successivo, alla Fondazione Artea di Caraglio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del relativo Statuto e nel rispetto dei "Criteri per l'ammissione di Soci Fondatori successivi", approvati con D.G.R. n. 31-3644 del 30.7.2021.

Dato atto dell'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14.6.2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare indirizzo, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 10.6.2022, di esprimersi favorevolmente in merito all'adesione del Comune di Cuneo alla Fondazione in argomento secondo quanto delineato in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. n. 22/2010.

(omissis)